



Argomento DIRITTO ED ORGANIZZAZIONE ENTI LOCALI

ISCRIZIONE NELLE WHITE LIST come criterio di attribuzione di punteggio nell'offerta tecnica – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Data dell'atto 20 dicembre 2024

Documento Sentenza Consiglio di Stato n. 10256

Provenienza Giustizia Amministrativa Consiglio di Stato e TAR

Fonti Giustizia Amministrativa FOCUS Iscrizione nella white list come criterio di attribuzione di punteggio nell'offerta tecnica

Sintesi Intanto il significato di white list: elenco fornitori, esecutori, prestatori di servizio non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa nei settori esposti maggiormente a rischio (per es. lavori pubblici, servizi ambientali, ristorazione) prevista dalla L. 190/2012, art. 1, comma 53. Ma, attenzione, non è sufficiente aver fatto domanda di iscrizione, occorre essere iscritti: l'organo competente per territorio è la Prefettura che, a seguito di istanza, fatti i dovuti accertamenti, comunica l'avvenuta iscrizione. Il caso in oggetto verte sulla doglianza dell'operatore economico nei confronti della committenza che non accetta la sola domanda di iscrizione nelle white list, ai fini dell'attribuzione del punteggio. Il Consiglio di Stato considera infondata tale doglianza, in quanto occorre la conclusione, con esito favorevole, del procedimento di iscrizione nella white list. Pertanto l'operatore economico non si è visto attribuire i 2 punti previsti dagli atti di gara in sede di valutazione dell'offerta tecnica.

Questioni Non solo siamo in presenza di una doglianza palesemente infondata, ma anche di un'altra questione, quella dell'obbligo da parte della stazione appaltante di valutare sempre l'iscrizione nelle white list ai fini dell'attribuzione dei punteggi. Il Consiglio di Stato ribadisce che tale obbligo sorge solo nei confronti delle attività elencate dalla lex specialis, mentre per le altre la committenza può decidere o meno di valutarla. Gli operatori economici hanno l'obbligo di iscriversi e non altri, nell'elenco previsto dalla L. 190/2012, art. 1, comma 53 (lex specialis). Il ricorso in oggetto veniva invece presentato da un operatore economico non rientrante nell'elenco, che pretendeva venisse valutato tale requisito.

Commento La sentenza ribadisce la ratio della lex specialis 190/2012, art. 1 comma 53, sia rispetto all'appartenenza ad una delle attività maggiormente soggette a rischio di infiltrazione mafiosa, sia rispetto al fatto che il requisito debba essere posseduto al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara

Collegamenti Codice degli Appalti approvato con Dlvo 36/2023 art. 108, comma 4; L. 190/2012, art. 1, comma 52; DPCM 18 aprile 2013, art. 7